

Ordinanza N°101/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n°26236 in data 23/08/2019 dell'Associazione

"VELA AL TERZO", con la quale ha richiesto l'emissione di apposita

Ordinanza volta a regolamentare la navigazione nei canali marittimi lagunari

interessati dalla regata velica denominata "Coppa del Presidente della Repubblica", prevista svolgersi domenica 08 settembre 2019 nel Canale /

Bacino San Marco;

VISTA: la nota prot. n°10265 in data 15/07/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale

M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio "nulla osta" di competenza, ai fini

demaniali marittimi, allo svolgimento della manifestazione in questione;

VISTO: l'esito della riunione di coordinamento tecnico-operativa delle Forze di Polizia,

di soccorso, di volontariato e degli Enti/Associazioni interessate, tenutasi il

giorno 28/08/2019 presso la propria sede di Santa Marta, convocata con nota

prot. n°25964 in data 16/08/2019 del Reparto Operativo della Direzione

Marittima di Venezia:

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la

quale è stato approvato il vigente "Regolamento per il servizio marittimo e la

sicurezza della navigazione nel porto di Venezia";

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla

regata, ai fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione;

VISTI: gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 e

515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il giorno 08 settembre 2019, dalle ore 12:30 alle ore 16:30, si svolgerà la 18^ edizione della regata velica "Coppa del Presidente della Repubblica", con la partecipazione di barche tradizionali venete armate con vele al terzo. L'area ove si svolgerà la manifestazione interesserà una porzione del Canale di San Marco, con partenza/arrivo nel Bacino di San Marco, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", negli specchi acquei marittimi interessati dalla manifestazione in questione sono interdetti: la navigazione, la sosta, l'ancoraggio da parte di qualsivoglia tipologia di unità, escluse quelle di cui al successivo art. 3.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata di non interferire con il regolare svolgimento della manifestazione, mantenendosi a distanza di sicurezza dalle unità partecipanti, riducendo la velocità al minimo per la manovra in sicurezza e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità di assistenza, in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

Articolo 2

Prima di procedere al posizionamento delle boe che delimiteranno il campo di regata, il responsabile dell'organizzazione deve contattare sul canale 13 VHF o telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto (041 2405745), per accertare l'assenza di traffico di navi passeggeri.

Inoltre, il responsabile dell'organizzazione deve comunicare alla suddetta Sala Operativa l'inizio e il termine della manifestazione, nonché il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti.

Il Bacino / Canale San Marco devono essere sgomberi dalle boe e dalle unità regatanti entro e non oltre le ore 16:30, al fine di consentire il transito delle navi da crociera in partenza dalla Stazione Marittima.

Articolo 3

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

